Approvato con delibera CDI n. 17 del 20/12/2022
Aggiornato con delibera CDI n. 38 del 20/12/2024
Aggiornato con delibera CDI n. 3 del 19/09/2025
Aggiornato con delibera CDI n. 57 del 19/06/2026
Aggiornato con delibera CDI n. 7 del 29/10/2026

REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO

Art. 1: Premessa

1. L'Istituzione scolastica è una comunità educante che ha come finalità la promozione e la valorizzazione umana, sociale, civile, culturale e professionale dei suoi componenti e dei cittadini in generale.
2. I fini perseguiti dall'Istituzione scolastica sono quelli sanciti dalla Carta costituzionale della Repubblica italiana:

- dirimere gli ostacoli che impediscono il godimento della piena cittadinanza;
- favorire l'integrazione sociale e l'eguaglianza civile;
- diffondere l'istruzione con specifiche azioni di insegnamento;
- realizzare la formazione culturale e professionale nel rispetto del diritto all'apprendimento e dei basilari princìpi di libertà, comprensione e solidarietà tra gli esseri umani.

3. L'intera comunità scolastica, in solidale collaborazione, agisce per un'educazione al senso dei valori, cura la formazione della persona, controlla e sostiene, attraverso gli organi di gestione, l'efficienza dell'organizzazione e l'uso ordinato degli strumenti sociali e tecnici della propria attività. Per l'ordinata dinamica della scuola, il Consiglio di Istituto, con la Giunta Esecutiva, è chiamato ad una puntuale opera di vigilanza e di previsione.

Art. 2: Gli Organi Collegiali e le disposizioni generali sul loro funzionamento

1. Gli organi collegiali rappresentano le diverse componenti scolastiche – ovvero docenti, studenti e genitori – e hanno compiti diversi a seconda del loro livello.
2. Gli Organi Collegiali:

- si adoperano al fine di creare un clima di rapporti civili;
- contribuiscono all'elaborazione e alla realizzazione dell'offerta formativa;
- favoriscono il funzionamento dell'Istituzione scolastica e il rispetto delle regole che autonomamente l'Istituto si è dato.

3. Gli Organi Collegiali assicurano:
   - continui e proficui rapporti tra scuola e famiglia;
   - un ambiente formativo libero da pregiudizi;
   - un servizio educativo adeguato alle finalità istituzionali;
   - una gestione amministrativa e finanziaria trasparente e coerente con gli obiettivi del Programma annuale e del Piano dell'Offerta Formativa;

Art. 3: Convocazione degli Organi Collegiali

1. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. Per eventuali convocazioni con carattere straordinario e indilazionabile il preavviso può, di norma, ridursi a un giorno.
2. La convocazione deve essere effettuata tramite posta elettronica, avviso sul sito e sul registro elettronico; in ogni caso l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. La mail e/o l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale è redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 4: Programmazione delle attività degli Organi Collegiali

1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. I tempi e le modalità dei Collegi dei docenti, dei Consigli di Classe e degli incontri tra docenti e genitori degli alunni, saranno stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico e approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Art. 5: Formazione delle classi

1. Per la formazione delle classi prime verrà usato il criterio di eterogeneità degli studenti per valutazioni finali e scuole di provenienza, secondo i "Criteri di ammissione alle classi prime e successive" annualme. Gli alunni con bisogni educativi speciali o con certificazione legge 104/1992 saranno ripartiti tra le classi. A tal fine vengono attivate le seguenti procedure:
    - suddivisione degli studenti nei quattro gruppi di livello: 6, 7, 8, 9-10, ripetenti del Liceo o di altri istituti superiori;
    - inserimento degli alunni con BES e con DSA nelle classi in maniera uniforme, tenendo conto dei bisogni dello studente;
    - suddivisione degli studenti all'interno di ogni gruppo di livello per scuola di provenienza;
    - composizione di gruppi di studenti in base alla richiesta di massimo un compagno, con reciprocità della domanda;
    - composizione di gruppi eterogenei per genere e per nazionalità;
    - aggregazione di gruppi di studenti così ottenuti fino a formare il numero di classi in organico di fatto.
2. Il sorteggio della lettera della sezione da assegnare ad ogni gruppo classe formato avverrà entro il mese di luglio.
3. Qualora, per carenza del numero degli studenti, non si possa evitare lo smembramento di una classe, si procederà con l'osservanza dei seguenti criteri:
    - le operazioni di accorpamento di norma si svolgono entro il mese di luglio;
    - il numero degli studenti di una classe è conteggiato addizionando i seguenti numeri relativi allo scrutinio di giugno: studenti ammessi, studenti sospesi, studenti della classe successiva dello stesso corso che siano risultati respinti. Gli studenti respinti saranno conteggiati per corso di

appartenenza; nel caso in cui abbiano chiesto il trasferimento di Istituto o di sezione, verranno conteggiati all'interno della nuova sezione;

- quando tutte le classi hanno un numero di studenti pari o superiore a 18, sarà soppressa la classe che è rimasta con il minor numero di alunni fra quelle che non hanno corso completo;
- quando una o più classi sono al di sotto di 18 studenti, sarà soppressa quella che è rimasta con il minor numero di studenti;
- nel caso che vi siano classi con ugual numero di studenti, sarà soppressa quella che perderà il sorteggio. Quanto sopra è valido, fatte salve le condizioni imposte dalle lingue studiate e dalla normativa vigente.

4. Nel caso in cui non possano essere accettate tutte le domande di iscrizione, saranno presi in considerazione i criteri approvati dal Collegio e dal Consiglio di Istituto "Criteri per l'ammissione alle classi prime e successive" deliberati dal Consiglio d'istituto e pubblicati sul sito della scuola e nel Piano triennale dell'offerta formativa.
5. Per i ripetenti si eviteranno, nei limiti del possibile, le concentrazioni in una stessa classe, tenendo conto della consistenza delle classi, della capienza delle aule, della lingua straniera, delle richieste delle famiglie. Nei suddetti casi saranno contattati i familiari dello studente per concordare l'eventuale riassegnazione dell'alunno all'interno del gruppo classe.

5 bis. Criteri per il cambio di sezione.

1. Per il cambio di sezione sono previsti diverse modalità, a seconda dei casi:
   a. Alunni non ammessi alla classe successiva, che desiderino ripetere l'anno in un altro corso: si richiede alla famiglia o a chi detenga la potestà genitoriale di presentare una richiesta scritta al Dirigente entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini.
   b. Alunni che esprimano la volontà di cambiare sezione. La famiglia o chi detenga la potestà genitoriale deve presentare domanda scritta, adeguatamente motivata, al Dirigente Scolastico, a seguito della quale il Dirigente aprirà una formale attività istruttoria. Tale attività prevede: il parere del Consiglio di Classe della sezione di provenienza e del Consiglio di Classe della sezione di destinazione. L'ammissione a un'altra sezione è subordinata all'effettiva disponibilità di posti nella classe richiesta. Il giudizio finale motivato spetta al Dirigente Scolastico.
   c. Alunni che esprimano la volontà di cambiare sezione in corso d'anno. Di norma, un tale passaggio non è consentito; sono previste speciali deroghe per casi particolari, che dovranno essere motivati nei dettagli in forma scritta al Dirigente Scolastico: si segue in ogni caso anche qui la procedura di cui sopra al punto (2).

2. Alunni che si iscrivono a classi successive alla prima. Nel caso di alunni che chiedano l'iscrizione ad anni successivi al primo, l'attribuzione alla classe si atterrà ai seguenti criteri:

- si terranno in considerazione le materie oggetto di insegnamento, in particolare le lingue straniere;
- gli alunni verranno iscritti nelle classi meno numerose;
- si terranno in considerazione la capienza delle aule e le condizioni generali di sicurezza;
- eventuali richieste dei genitori dovranno essere adeguatamente motivate e saranno prese in considerazione soltanto nel caso in cui sussistano le condizioni sufficienti per accoglierle.

5 ter. Passaggi tra corsi di studio e indirizzi

1. Si rimanda al "Regolamento su passaggi tra percorsi scolastici, sugli esami integrativi e di idoneità".

5 quater. Alunni stranieri

1. Gli studenti stranieri che siano ancora in età di obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi diversamente, tenendo conto:
    - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
    - dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
    - del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
    - del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
2. Qualora, invece, gli studenti stranieri non siano più soggetti all'obbligo scolastico, e desiderino iscriversi presso le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, devono richiedere l'equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadini comunitari, oppure alternativamente il Consiglio della classe, alla quale l'alunno aspira ad iscriversi valuterà l'accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie, ed avendo a riferimento il requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.
3. I documenti da dover presentare sono i seguenti:
    - certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente Scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana in loco;
    - dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento è stato prodotto.
4. Si rimanda inoltre al CAPO IV del "Regolamento sui passaggi tra percorsi scolastici, sugli esami integrativi e di idoneità".

Art. 6: Ingresso nell'Istituto

1. Il primo suono della campana segnala l'ingresso degli studenti nelle aule; il secondo suono indica l'effettivo inizio della prima ora di lezione.
2. I docenti devono ottemperare all'obbligo di sorveglianza con la presenza in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 27 del C.C.N.L. 2006/09: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"); la eventuale inosservanza di tale norma contrattuale ha anche rilevanza disciplinare.

Art. 7: Orario delle lezioni

1. L'orario delle lezioni è formulato dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti.

Art. 8: Vigilanza sugli alunni e responsabilità dei docenti

1. La vigilanza durante l'intero periodo di permanenza degli alunni nella scuola, edificio e sue pertinenze, è demandata, in via ordinaria, al personale docente il quale diviene, in tal modo, responsabile sotto il profilo penale, civile, ed amministrativo, degli eventuali danni causati o subiti dagli alunni. Si ricorda peraltro che la responsabilità professionale dei docenti emerge solo in presenza di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi (ex artt. 2047 e 2048 C. C. – ex art. 61 della Legge n. 312 del 11 luglio 1980).
2. In tutte le altre situazioni, in presenza di danni al materiale didattico, all'arredamento e all'edificio scolastico, saranno chiamati a rispondere gli alunni responsabili, se individuati.
3. Durante le pause di socializzazione la sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti delle relative ore di lezione. Le pertinenze dell'Istituto saranno sorvegliate dai collaboratori scolastici. Tale disposizione può essere modificata da un piano di sorveglianza prestabilito dal Dirigente Scolastico.
4. Resta inteso che il funzionamento e l'ordine della scuola sono soprattutto affidati al senso di responsabilità degli alunni, alla loro buona educazione, alla loro maturità civile.
5. L'Istituto non risponde degli oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati dagli allievi, pur impegnandosi ad evitare, mediante la vigilanza di tutto il personale, che accadano furti o danneggiamenti. Viene consigliato di non portare a scuola oggetti di pregio amovibili.
6. I docenti a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti sono tenuti al rigoroso rispetto dell'orario di servizio e allo svolgimento di attività didattiche adattate alla classe in cui svolgono sostituzione.
7. Si rimanda alla Direttiva permanente sull'obbligo di vigilanza del dirigente scolastico pubblicata sul Sito della scuola per ulteriori specificazioni.

Art. 9: Uscita dalla classe durante le ore di lezione – trasferimento di aula

1. Durante le ore di lezione gli studenti solo per motivi di effettiva necessità possono uscire dalla classe, per un brevissimo periodo, con il consenso del docente; in ogni caso dovrà essere assolutamente evitata la possibilità di fare uscire dalla classe più alunni contemporaneamente, provocando così assembramenti nei bagni e nei corridoi.
2. Durante i trasferimenti da un'aula all'altra al cambio dell'ora gli studenti devono spostarsi in modo ordinato e nel più breve tempo possibile.
3. Per tutta la durata delle lezioni e durante le pause di socializzazione non è consentita l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico, tranne per ragioni didattiche o previa autorizzazione da parte dell'ufficio di vicepresidenza.

Art. 10: Entrate ed uscite fuori orario

1. Gli alunni sono tenuti al più rigoroso rispetto dell'orario scolastico.
2. Gli alunni che, all'inizio delle lezioni, arrivano in classe entro cinque minuti dal suono della seconda campanella, che segnala l'inizio delle lezioni, saranno ammessi senza ulteriore autorizzazione fino alle ore 8:15. Nel caso in cui i ritardi si ripetano con sistematicità, saranno adottati gli opportuni provvedimenti per mancata osservanza dell'orario stabilito.
3. Gli alunni che arrivano in classe oltre il termine dei cinque minuti dal suono della seconda campanella,

che segnala l'inizio delle lezioni, ossia oltre le ore 8:15, saranno ammessi in classe alla seconda ora di lezione con autorizzazione dei collaboratori del Dirigente, i docenti ne annotano l'ingresso posticipato nell'apposita sezione del registro elettronico.

4. Gli alunni potranno al massimo essere ammessi in ritardo a scuola due volte nel primo periodo (trimestre) e quattro volte nel secondo periodo (pentamestre) salvo che il ritardo sia imputabile al mezzo di trasporto pubblico e/o a motivi medici documentati; superato tale limite vengono tempestivamente informate le famiglie e di norma saranno ammessi alle lezioni se l'ingresso in ritardo è stato pre autorizzato e giustificato dai genitori mediante registro elettronico.
5. Gli studenti che entrano alla seconda ora non possono essere ammessi in classe senza il permesso firmato da uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico. Agli studenti è consentito l'ingresso dopo l'inizio della seconda ora solo se sul registro elettronico è presente la pre autorizzazione dei genitori debitamente motivata o se muniti di giustificazione motivata del genitore.
6. Le uscite fuori orario sono consentite in casi debitamente motivati.
7. Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate concorrono al calcolo del monte ore annuale per la validità dell'anno scolastico e la loro reiterazione senza adeguata motivazione potrà incidere sul voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale.
8. Gli alunni minorenni, anche se provvisti di autorizzazione annuale per uscita autonoma al termine della giornata di ordinaria delle lezioni, possono uscire prima del termine delle lezioni ordinario, solo se è presente sul RE la pre autorizzazione motivata del genitore oppure se presi in consegna da un genitore o da un familiare che abbia depositato la delega in segreteria. In ogni caso i minorenni che escono prima del termine delle lezioni della giornata devono essere presi in consegna da un genitore o da un delegato munito di documento di riconoscimento.
9. In casi eccezionali di assenza di un docente nelle ultime ore di lezione, l'Istituto può disporre l'uscita anticipata della classe interessata. Entro le ore 9:30 del giorno stesso, tramite avviso sul Registro Elettronico Argo, è comunicata l'ora di uscita. Per gli studenti minorenni un genitore o tutore deve apporre la spunta "adesione" al messaggio. La vicepresidenza e/o i docenti dell'ora precedente mezz'ora prima dell'uscita controllano l'adesione delle famiglie. Gli studenti sprovvisti di adesione devono recarsi in portineria per avvisare telefonicamente o, in alternativa, attendere la conclusione delle lezioni nell'atrio della scuola.

Art. 11: Giustificazione delle assenze

1. Le assenze dalle lezioni e dalle altre attività svolte nel contesto dell'orario scolastico, comunque motivate, devono essere giustificate tramite firma degli esercenti la patria potestà (per gli alunni minorenni) o dagli stessi studenti, se maggiorenni, nell'apposita sezione del registro elettronico nello stesso giorno del rientro a scuola dopo l'assenza. Il controllo delle giustificazioni avviene tramite validazione effettuata dal docente della prima ora sul registro di classe.
2. Assenze prolungate per motivi di salute possono essere derogate dal monte ore annuale massimo di assenze (tre quarti delle ore di lezione annuali) in presenza, insieme alla giustificazione, del certificato medico.

Art. 12: Divieto di fumare

1. In ottemperanza a quanto disposto da:

- art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3 " Tutela della salute dei non fumatori";
- circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori";
- art. 4 "tutela della salute nelle scuole" Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";

si stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo.

2. Si vieta altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei medesimi luoghi.
3. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584 e successive modificazioni.
4. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.
5. Il trasgressore dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
6. I preposti incaricati dell'accertamento delle infrazioni al "Divieto di fumo" sono individuati annualmente dal Dirigente Scolastico. Tutti i docenti che effettuano la vigilanza nelle pause ricreative sono tenuti alla vigilanza sul divieto.
7. Tale divieto intende avere una valenza non solo coercitiva, ma anche educativa poiché la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere ed alla salute e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto questo Liceo si prefigge di:
   - prevenire l'abitudine al fumo;
   - incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
   - garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
   - proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
   - promuovere iniziative informative/educative sul tema;
   - favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
   - fare della scuola un ambiente sano, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Art. 13: Uso dei telefoni cellulari e altri strumenti elettronici

1. È tassativamente vietato:
   - l'uso sotto qualunque forma di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche, se non per uso didattico e previa espressa autorizzazione del docente;
   - fare riprese audio e video di ambienti e persone, all'interno di tutti i locali della scuola, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile e comunque sempre previo consenso scritto delle persone coinvolte;
2. La cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell'alunno, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa.

3. I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei dati trattati in classe, comprese le navigazioni nel web.
4. All'interno della scuola, la rete locale (LAN) e internet sono aree di comunicazione e condivisione di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi.
5. Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione si estende anche al personale docente, non autorizzato preventivamente.
6. L'uso dei telefoni cellulari nei locali dell'Istituto può essere autorizzato temporaneamente solo per ragioni di utilità e di emergenza dal Dirigente Scolastico o dai docenti, qualora insorgano situazioni di particolare urgenza e gravità.
7. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizione, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.
8. Gli studenti che non si avvalgono dell'IRC sono autorizzati a prelevare il telefono cellulare per la sola ora in cui si trovano fuori dall'Istituto. Il dispositivo dovrà essere riconsegnato al rientro nell'ora successiva.
9. Secondo quanto indicato nella circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025, l'uso dello smartphone è sempre ammesso nei casi in cui sia esplicitamente previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità o dal Piano didattico personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o altre motivate necessità personali. In ogni caso, l'uso del dispositivo dovrà essere preventivamente autorizzato.
10. Il docente può eccezionalmente autorizzare l'uso dello smartphone per esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità stabilite dal docente stesso, qualora tale strumento risultasse indispensabile per l'attività da svolgere e non sostituibile con l'uso dei PC in dotazione all'Istituto In tali casi, il docente segnalerà l'utilizzo del dispositivo sul registro Argo, in relazione all'attività svolta. Al termine dell'attività, gli smartphone dovranno essere subito riposti negli appositi armadietti.
11. L'utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche si configura come infrazione disciplinare, rispetto alla quale la scuola è tenuta ad adottare le sanzioni previste dal "Regolamento di disciplina" nella specifica sezione.
12. I comportamenti che si configurano come situazioni e/o episodi gravi di violazione della privacy, oltre ad essere sanzionati dal presente regolamento e dal regolamento di disciplina, sono perseguibili per legge. In questi casi il docente o il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti.
13. Si rimanda al Regolamento di disciplina ed alle disposizioni specifiche emanate dal dirigente scolastico e pubblicate sul Sito della scuola per ulteriori specificazioni.

Art. 13 bis Utilizzo dei tablet personali per la didattica

1. Gli studenti e le studentesse che abbiano necessità di utilizzare quotidianamente un tablet personale per motivi esclusivamente didattici e al di fuori delle deroghe previste dalla Nota Ministeriale 3392/2025 devono fare richiesta scritta motivata al coordinatore che presenterà tale necessità al Consiglio di classe.
2. L'autorizzazione, sul permettere o meno l'utilizzo del tablet (anche solo per alcune discipline) è in capo al Dirigente Scolastico sentito il Consiglio di classe che mette a verbale, motivando, il parere sulla

concessione o non concessione, esclusivamente senza connessione a internet. Ogni utilizzo improprio del tablet al di fuori delle necessità strettamente didattiche è sanzionato nelle stesse modalità previste per l'uso dei cellulari (si veda il Regolamento di Disciplina).

Art. 14: Accesso e uso di aule e laboratori e delle strumentazioni

1. In ottemperanza alle indicazioni contenute nella Riforma dei Licei, nelle linee guida per la didattica delle discipline STEM, nonché nelle indicazioni per lo sviluppo della didattica laboratoriale in funzione orientativa, che individuano nell'utilizzo dei laboratori e degli strumenti tecnologici uno degli aspetti principali dell'innovazione didattico-metodologica, viene previsto nel piano orario dei docenti di discipline scientifiche (matematica, fisica, scienze) un numero di ore prestabilito da effettuare nei laboratori.
2. Ogniqualvolta venga tenuta una lezione in laboratorio, tutti i materiali devono essere ricollocati al proprio posto e lasciati in perfette condizioni da parte di chi ne ha fatto uso.
3. Per ogni ambiente di laboratorio è predisposto uno specifico Codice di comportamento. All'interno di ciascun laboratorio sarà presente un registro da riempire in tutte le sue parti e firmare.
4. In generale, per l'utilizzo degli strumenti di uso comune ognuno deve avere la massima cura degli oggetti di possesso della comunità, degli arredi, della strumentazione scientifica, tecnologica e informatica.
5. Ognuno deve utilizzare i beni dell'Istituto secondo le norme di sicurezza e per lo scopo per cui tali strumenti sono stati progettati. L'eventuale uso dei beni comuni non conforme alle norme di sicurezza o agli scopi di progettazione sarà sanzionato a norma di legge.
6. Eventuali rotture, sottrazioni, manomissioni o altro dei beni comuni, oltre a dare luogo a responsabilità amministrativa con conseguente addebito delle spese di ripristino, sostituzione o riparazione al singolo o al gruppo, saranno sanzionate a seconda dell'intenzionalità dell'azione.

Art. 15: Uso dei locali dell'Istituto

1. Per l'uso dei locali dell'Istituto da parte degli studenti e dei genitori nelle ore extrascolastiche e durante il periodo estivo per attività di studio, di ricerca e comunque legate ad attività didattiche, è necessario presentare richiesta scritta al Dirigente Scolastico con l'esposizione del programma e dell'orario.

Art. 15bis: Utilizzo dei distributori automatici di bevande calde da parte degli studenti

1. Gli studenti possono utilizzare i distributori durante gli intervalli (dalle 10:00 alle 10:10 e dalle 12:00 alle 12:10), al termine delle lezioni, nelle pause di eventuali progetti pomeridiani e nei casi di assoluta necessità (malore, abbassamento di pressione, caldo eccessivo) sempre previa autorizzazione del docente. Non si potrà uscire dalle classi per recarsi ai distributori durante le lezioni e durante le assemblee di istituto.
2. È fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori o recarsi presso gli stessi durante il cambio dell'ora e/o durante il trasferimento delle classi presso i laboratori, la palestra ecc.
3. Non è permesso sostare nei pressi del distributore *oltre* il tempo strettamente necessario per il prelievo/consumazione per non creare situazioni di confusione e disordine che rendano impossibile l'ordinato e sereno svolgimento delle attività didattiche.
4. Le bottiglie di plastica, le buste ed altri materiali/involucri dovranno rigorosamente essere smaltiti

usando i cestini della raccolta differenziata. La consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare e depositando i materiali di scarto negli appositi contenitori posti nei pressi del distributore.

5. È fatto divieto di consumare le bevande in aula o in palestra durante le lezioni e durante l'assemblea d'istituto. In caso di infrazione, l'insegnante procederà ad irrogare le sanzioni previste.
6. È vietato manomettere o, comunque, utilizzare in maniera impropria il distributore al fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo.
7. Le violazioni di cui agli artt. precedenti potranno comportare l'applicazione nei confronti del trasgressore di un provvedimento disciplinare, rilevante ai fini della valutazione della condotta.

Art. 16: Comportamenti e abbigliamento

1. Il Liceo ha tra i suoi obiettivi educativi e formativi la tutela del benessere psico-fisico della persona e lo sviluppo di comportamenti e stili di vita sani e rispettosi dei principi di convivenza civile e della legalità, partendo dal rispetto dell'altro come persona.
2. Anche l'abbigliamento del personale scolastico e degli studenti dovrà essere rispettoso degli altri e consono all'ambiente scolastico.

Art. 17: Uso degli spazi per comunicazioni

1. Gli studenti, i genitori e i docenti dispongono di una bacheca virtuale sul registro elettronico, nella quale sono pubblicati i comunicati attinenti alle attività scolastiche e degli Organi Collegiali. Il personale non docente ha a disposizione una bacheca fisica all'interno del Liceo.
2. I comunicati sono vistati dal Dirigente Scolastico, che ne dispone la pubblicazione e l'affissione.

Art. 18: Uso dell'ascensore

1. L'uso dell'ascensore è riservato al personale docente e al personale ATA.
2. Qualora si trovino nell'istituto studenti, visitatori, genitori infortunati, portatori di handicap fisico, sarà garantito sempre il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'ascensore, inoltre, potrà essere usato per il trasporto di carichi pesanti fra i vari piani. Gli alunni che utilizzano l'ascensore senza essere stati autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo delegato, sono soggetti a sanzione disciplinare.

Art. 19: I progetti

1. Il Liceo "Coluccio Salutati" persegue le finalità di cui all'Art. 1 sia attraverso l'organizzazione delle attività ordinarie del curricolo previste dai piani di studio, sia realizzando progetti autonomi e partecipando a progetti di rete distrettuali, provinciali, regionali, nazionali, europei ed extraeuropei. I progetti possono essere proposti ed elaborati dai singoli docenti, dal Collegio Docenti, dai Consigli di Classe, dai Dipartimenti disciplinari e dal Consiglio di Istituto e possono essere promossi anche dagli studenti e dai genitori. I progetti avranno lo scopo di accrescere il bagaglio culturale, scientifico e civico degli studenti e dovranno essere approvati dal Collegio dei Docenti.

Art. 20: Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato solo con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Istituto.